



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E
DEI RAPPORTI DI LAVORO

già DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO

Divisione. III

All' ANCE

Via G. A. Guattani 16/18

00161-Roma,

c.a. Ing. Michele Tritto

mail: TrittoM@ance.it

Oggetto: Chiarimenti sul decreto interministeriale ex articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. pervenuto per posta elettronica in data 05/04/2013.

In relazione al secondo capoverso del punto 10 dell'allegato II, al regolamento ex articolo 161, comma 2-bis del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazione e integrazioni, pubblicato in data 20 marzo 2013, che riporta quanto segue: "*I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto*", è stato chiesto di sapere se l'operatività nel settore dei soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi, pari ad almeno 12 mesi, possa essere intesa "*con riferimento all'arco della vita lavorativa del suddetto soggetto, anche in maniera non continuativa*".

Al riguardo, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente il parere dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.

Indubbiamente, il requisito richiesto dalla norma in discussione sussisterà nel caso in cui l'attività dei soggetti nel settore di interesse sia stata svolta continuativamente per i dodici mesi anteriori alla data di entrata in vigore del regolamento (il 20 aprile 2013). Tuttavia, in relazione alla complessità dell'intervento regolatorio e alla necessità di consentire di svolgere attività formativa a soggetti in possesso di adeguata competenza ed esperienza, si ritiene che il requisito richiesto dalla norma si possa intendere soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto dimostri di avere svolto, anche in modo non continuativo ma complessivo, attività nel settore di riferimento per almeno dodici mesi nel triennio anteriore all'entrata in vigore del regolamento. Resta inteso che tali circostanze dovranno risultare in modo non equivoco da una adeguata documentazione – il cui apprezzamento è rimesso, ovviamente, alla libera valutazione dell'organo di vigilanza – in presenza della quale sarà possibile che operi l'"esonero" in discussione. Ciò fermo restando che i soggetti saranno comunque tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Il Dirigente della Divisione

(Dott. Lorenzo Fantini)

